Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 novembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 329 DEL 24 NOVEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 93: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export - A »; 6 % serie speciale « Export - B »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Export - A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 15 novembre 1978.

(9089)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1978, n. **730.**
Conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI, EFIM ed EAGAT per l'anno 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per l'anno **1978**, la somma complessiva di lire **1.649** miliardi così ripartita:

a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, lire 950 miliardi;

b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, lire 522 miliardi;

c) all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, lire 170 miliardi;

d) all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT, lire 7 miliardi.

Art. 2.

I conferimenti di cui all'articolo precedente sono finalizzati al finanziamento dei programmi di investimenti in corso di esecuzione nell'anno 1978 ed alle esigenze della gestione relativa allo stesso anno.

In sede di compilazione dei programmi pluriennali previsti dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono specificate per ciascun ente di gestione, anche con riferimento all'impiego delle somme erogate per effetto della presente legge, le indicazioni di cui allo stesso articolo 12.

Art. 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sullo stato di attuazione dei programmi per l'anno 1978 e sulle relative spese per investimenti in occasione della richiesta di parere prevista dall'articolo 12 della legge medesima.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BISAGLIA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **731.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 e 170, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 155. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituite scuole di specializzazione in un particolare ramo dell'esercizio professionale medico.

Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza delle materie e ad una completa capacità tecnica in un determinato ramo della medicina e chirurgia.

Alle scuole di specializzazione sono ammessi soltanto coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia, salvo i casi in cui sia specificato dallo statuto della scuola un indirizzo diverso da quello medico.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 156. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Solo per ragioni di forza maggiore la facoltà, a seguito della mancanza dei professori di cui sopra, può temporaneamente nominare direttore della scuola il professore incaricato della disciplina della specializzazione.

Art. 157. — Le domande di ammissione alla scuola sono dirette al rettore dell'Università, corredate da un certificato di laurea in medicina e chirurgia con le votazioni riportate nella carriera scolastica, e degli altri titoli che l'aspirante ritenga presentare.

Le domande sono rimesse al direttore della scuola il quale, coadiuvato da una commissione di tre insegnanti della scuola stessa, nominata dal consiglio, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti sottopone gli aspiranti medesimi ad una prova scritta e/o orale per accertarne le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della scuola.

In base a detti elementi la commissione procede alla formazione della graduatoria dei candidati che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della facoltà.

I candidati risultati idonei ed ammessi alla scuola sono obbligati alla presentazione del diploma originale di scuola media superiore.

Art. 158. — Le materie d'insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalle norme particolari di ciascuna scuola la cui direzione, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti.

Art. 159. — Gli insegnamenti vengono conferiti dalla facoltà su proposta dei singoli direttori delle scuole a professori di ruolo o fuori ruolo, incaricati, liberi docenti e a studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina.

Art. 160. — Gli allievi sono tenuti ad osservare l'orario delle lezioni e delle esercitazioni nonchè a compiere i turni di internato ed ogni altra attività stabilita dalla direzione.

Art. 161. — Gli allievi, alla fine di ogni anno di corso, dovranno sostenere di fronte ad una commissione proposta dal consiglio della scuola ed approvata dal preside della facoltà, l'esame di profitto relativo alle materie svolte.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato gli esami di profitto previsti per ciascun anno di corso.

Art. 162. — La commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di norma da cinque membri proposti dal consiglio della scuola scelti fra gli insegnanti della scuola stessa.

Almeno tre membri dovranno essere docenti universitari.

Art. 163. — L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione scritta ed in prove teoriche e pratiche, stabilite dalla commissione giudicatrice.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma, viene rilasciato il diploma di specializzazione.

Art. 164. — Per il pagamento e la dispensa delle tasse, soprattasse e contributi è da osservarsi la normativa vigente.

Gli assistenti, i contrattisti ed i borsisti della facoltà saranno dispensati dal pagamento di metà di tutti gli importi dovuti annualmente.

Art. 165. — La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione.

Gli articoli 319 e 321, relativi alla scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in fisioterapia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in fisioterapia

Art. 319. — Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in fisioterapia, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in fisioterapia. La durata del corso sarà di tre anni.

Il numero degli iscritti non può essere superiore a diciotto per l'intero corso di studi.

Art. 321. — Gli insegnamenti delle materie fondamentali costituiscono materia obbligatoria d'esame.

Lo specializzando dovrà sostenere, a sua scelta, almeno due esami delle materie facoltative del secondo anno e due esami delle materie facoltative del terzo anno.

La frequenza alle lezioni teoriche ed alle dimostrazioni pratiche nei tre anni di corso è obbligatoria. Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola all'inizio di ogni anno accademico.

I candidati avranno l'obbligo della frequenza continuativa per due mesi all'anno presso l'istituto delle malattie nervose e mentali o presso quegli istituti che saranno indicati di anno in anno dal direttore della scuola.

Al termine del corso di specializzazione verrà discussa una tesi originale.

Gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 349. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Art. 350. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 351. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo di allievi è di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 352. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

epidemiologia generale delle malattie infettive;
batteriologia e micologia;
virologia;
parassitologia;
immunologia generale.

2° *Anno*:

tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive;
tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
anatomia patologica;
genetica.

3° *Anno*:

clinica delle malattie infettive I;
diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
radiologia;
medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

clinica delle malattie infettive II;
malattie tropicali;
legislazione sanitaria delle malattie infettive;
farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 359. — Per quanto concerne l'ammissione alla scuola la frequenza e le modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1126, è modificato nel senso che la norma relativa al conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia è soppressa e sostituita dalla seguente:

« Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1978, n. **732.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Brescia ad acquistare un immobile.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Brescia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 32.700.000, una porzione d'immobile rappresentata dall'intero primo piano e una cantina dell'edificio sito in Brescia, via Fratelli Ugoni, 6, di proprietà della ditta Fornasari Alceste, distinto in catasto al mappale n. 7780 sub 3, come da rogito per notaio Michele Parlato, n. 44581 di repertorio del 3 aprile 1963, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1978, n. **733.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Padova ad acquistare un immobile.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Padova viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 138.000.000, una porzione d'immobile rappresentata da un appartamento al secondo piano e due locali al piano interrato dello stabile sito in Padova, via Mameli n. 7-9, di proprietà del sig. Fezzi Cristoforo, censita al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 38010, foglio XXV, mappali 1024/sub 20-76-77, come da rogito per notaio Armando Crivellari, n. 187928 di repertorio del 26 giugno 1970, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1978, n. **734.**

Autorizzazione alla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Parma ad acquistare un immobile.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Parma viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 26.900.000, un immobile sito in Parma, via A. Turchi, 5, rappresentato da un locale al pianterreno, da nove vani nel primo piano, due saloni, altri vani per uso uffici, tre locali ad uso cantina, di proprietà della Società immobiliare Turchese, censito al catasto al foglio 31, mappale 122 subalterno 58, come da rogito per notaio Michele Ferruccio n. 8315 di repertorio del 18 novembre 1964, da adibire ad uso sede dell'ambulatorio dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1978, n. **735.**

Autorizzazione al patronato delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) ad acquistare un immobile.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il patronato delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 17.000.000, un immobile rappresentato da un appartamento sito in Palermo, via Crispi, 120, terzo piano, scala *a*, composto di sette vani ed altri accessori, di proprietà del sig. Salvatore Amoroso, non iscritto al nuovo catasto edilizio urbano ma che ricade su parte del terreno indicato con le particelle 433, 435, 436, 437, 438, 172, 173, 174, 449 e 448, 139, 432 del foglio di mappa n. 120, come da rogito per notaio Nicolò Ribaudo, n. 16153 di repertorio del 7 dicembre 1967, da adibire a sede del patronato.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **736.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania ad acquistare un immobile.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 58.000.000, una porzione d'immobile rappresentata dai piani rialzati primo e secondo dello stabile sito in Catania, piazza V. Lanza numeri 2-3, di proprietà della sig.ra Giuseppa Pappalardo, censita in catasto al foglio 22, particella 237 sub 37-1, come da rogito per notaio Cosimo Pulvirenti, n. 123676 di repertorio del 28 gennaio 1969, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 63

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Legnago.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Legnago (Verona), al quale la legge assegna trenta membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 14 maggio 1978, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Poiché la giunta municipale uscente non riusciva a riunirsi ai fini della determinazione del giorno di riunione del consiglio comunale per la convalida dei neoeletti, il prefetto, con decreto n. 833 in data 3 agosto 1978, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni del consiglio comunale per i giorni 25 agosto e 1° settembre 1978, per provvedere a tale prioritario adempimento nonché per l'elezione del sindaco e della giunta.

Il predetto consiglio, nella seduta di prima convocazione del 25 agosto, procedeva soltanto alla convalida degli eletti mentre non riusciva a provvedere, né in questa né nella successiva seduta del 4 settembre, alla elezione degli organi per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, allora, nell'intento di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, riteneva opportuno disporre, con decreto in data 12 settembre 1978, altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, per i giorni 23 e 30 settembre 1978, rivolgendo, nel contempo, formale diffida, notificata a tutti i consiglieri, a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute andavano deserte, talché il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Legnago, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Legnago ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giovanni Tessaro.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Legnago (Verona) non è riuscito ad eleggere il sindaco e gli assessori, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Legnago è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Tessaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(9059)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cloramfen balsamico » supposte da g 1,5 tipo normale (5 supposte) e supposte da g 3 tipo forte (5 supposte), della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », in Siena. (Decreto di revoca n. 5284/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 settembre 1958, con i quali venne registrata, rispettivamente ai numeri 14273 e 14273/1, a nome della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », con sede in Siena, via Fiorentina, 1, la specialità medicinale denominata « Cloramfen balsamico » supposte da g 1,5 tipo normale (5 supposte) e serie supposte da g 3 tipo forte (5 supposte), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cloramfen balsamico » supposte da g 1,5 tipo normale (5 supposte) e supposte da g 3 tipo forte (5 supposte), registrata rispettivamente ai numeri 14273 e 14273/1, con decreti in data 30 settembre 1958, a nome della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo » di Siena, via Fiorentina, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8645)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Furacitina », nella confezione 20 compresse, della ditta Prodotti medicinali Cif, in Roma-Settecamini. (Decreto di revoca n. 5295/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 novembre 1958, con il quale è stata registrata al n. 14525 la specialità medicinale denominata « Furacitina », nella confezione 20 compresse, a nome della ditta Prodotti medicinali Cif, con sede in Roma-Settecamini, via Roccagiovine, 253, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furacitina », nella confezione 20 compresse, registrata al n. 14525 in data 24 novembre 1958, a nome della ditta Prodotti medicinali Cif, con sede in Roma-Settecamini, via Roccagiovine, 253.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8640)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ligudina Simplex » compresse, della ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 5291/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1974, con il quale venne tra l'altro registrata al n. 18039 la specialità medicinale denominata « Ligudina Simplex », nella confezione da 24 compresse, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via G. Tanini, 37/D, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con aspirina) presentata dalla ditta succitata non è stata ritenuta accettabile in quanto non documentata, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ligudina Simplex », nella confezione da 24 compresse, registrata al n. 18039 in data 6 luglio 1974, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via G. Tanini, 37/D.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8633)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Boutycolo » 12 supposte per adulti, della serie 12 supposte pediatriche, della categoria soluzione da 20 cc, della categoria 12 fiale da 5 ml, della serie di categoria 12 fiale da 3 ml, della categoria sciroppo flacone da 150 cc e della categoria 50 pastiglie, della ditta It. Lab. Bouty S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5296/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 25 agosto 1956, 4 settembre 1957, 8 settembre 1958, 22 aprile 1971, 9 dicembre 1972 e 27 dicembre 1973, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 12965, 12965/1, 12965/A, 12965/B, 12965/B-1, 12965/D e 12965/E rispettivamente la specialità medicinale denominata « Boutycolo » 12 supposte adulti, la serie 12 supposte pediatriche, la categoria soluzione da 20 cc, la categoria 12 fiale da 5 ml, la serie di categoria 12 fiale da 3 ml, la categoria sciroppo flacone da 150 cc e la categoria 50 pastiglie, a nome della ditta It. Lab. Bouty S.p.a., con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di nichetamide e che, alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche si è rilevata la scarsa efficacia clinica della nichetamide stessa nella insufficienza respiratoria sia dovuta a malattie polmonari, che ad intossicazioni da neurodeprimenti e che in quest'ultimo caso la componente depressiva esistente nel meccanismo di azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeprimenti che si vogliono antagonizzare;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Boutycolo » 12 supposte adulti, della serie 12 supposte pediatriche, della categoria soluzione da 20 cc, della categoria 12 fiale da 5 ml, della serie di categoria 12 fiale da 3 ml, della categoria sciroppo flacone da 150 cc e della categoria 50 pastiglie, registrate

rispettivamente ai numeri 12965, 12965/1, 12965/A, 12965/B, 12965/B-1, 12965/D e 12965/E in data 25 agosto 1956, 4 settembre 1957, 8 settembre 1958, 22 aprile 1971, 9 dicembre 1972 e 27 dicembre 1973, a nome della ditta It. Lab. Bouty S.p.a, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti Regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8607)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pneumofenicolo » supposte per adulti, nella confezione 5 supposte, e della relativa serie supposte uso pediatrico, nella confezione 5 supposte, della ditta Wells farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5294/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 aprile 1960, 7 settembre 1961 e 24 maggio 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 14907 e 14907/1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pneumofenicolo » supposte per adulti, nella confezione 5 supposte e la relativa serie supposte per uso pediatrico, nella confezione 5 supposte, a nome della ditta Wells farmaceutici, con sede in Milano, via C. Menotti, 34, preparate nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pneumofenicolo » supposte per adulti, nella confezione 5 supposte e della relativa serie supposte per uso pediatrico, nella confezione 5 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 14907 e 14907/1, in data 27 aprile 1960, 7 settembre 1961 e 24 maggio 1962, a nome della ditta Wells farmaceutici, con sede in Milano, via C. Menotti, 34.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8649)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Sostituzione di membri della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto 25 gennaio 1978, di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i tre rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Visto il telestato n. 7348 datato 19 settembre 1978, con il quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna comunica i nominativi dei rappresentanti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

I signori Silvano Armaroli, Emilio Severi e Gianfranco Galletti sono nominati membri effettivi della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, in sostituzione dei signori Giuseppe Pennisi, Ezio Pandolfi e Franco Carinci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8828)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 1846-IV.1.19 del 14 agosto 1978, con la quale l'ufficio veterinario provinciale di Venezia chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Venezia è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

(9071)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni e Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 gennaio 1978 al 27 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata fino al 26 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9067)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1977, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, pubblicato nel n. 116 della *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1978, con cui sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1978, pubblicato nel n. 299 della *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1978, con cui è stato disposto il rinvio delle predette elezioni al giorno 10 dicembre 1978;

Visto il fonogramma n. 8913/8/775/22/3 in data 4 novembre 1978, con cui l'ufficio organizzazione della pubblica amministrazione ha invitato l'amministrazione a rinviare ulteriormente al 25 marzo 1979 la data dello svolgimento delle elezioni stesse;

Ritenuto pertanto di dover modificare il succitato decreto ministeriale 2 ottobre 1978;

Decreta:

Il decreto ministerile 2 ottobre 1978 di cui alle premesse è così modificato: le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo sono indette per il giorno 25 marzo 1979, dalle ore 8 alle ore 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 10 novembre 1978

Il Ministro: PASTORINO

(9192)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1978, con il quale, tra l'altro sono state indette per il 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1978, con il quale le elezioni predette sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il fonogramma n. 1279 del 31 ottobre 1978, con il quale l'ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, nel segnalare che l'approvazione delle modifiche al regolamento elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, potrebbe risultare intempestiva rispetto ai termini procedurali di imminente scadenza, ha invitato le amministrazioni dello Stato interessate a disporre un ulteriore rinvio delle elezioni di cui trattasi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rinviare ulteriormente le elezioni medesime;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, già fissate al 29 ottobre 1978, poi rinviate al 10 dicembre 1978, saranno tenute il 25 marzo 1979.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9181)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 2 maggio 1978, con il quale sono state indette, per il giorno 29 ottobre 1978, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il telex n. 1279 del 31 ottobre 1978, protocollo n. 8913/8/775/12/3, con il quale la Presidenza del Consiglio ha invitato le singole amministrazioni a rinviare lo svolgimento delle elezioni alla data del 25 marzo 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile, già indette per il 29 ottobre 1978, sono rinviate al 25 marzo 1979 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(9193)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Pubblicato nel n. L 263 *del 27 settembre* 1978.

(238/C)

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Pubblicato nel n. L 264 *del 27 settembre* 1978.

(239/C)

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Pubblicato nel n. L 265 *del 27 settembre* 1978.

(240/C)

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Pubblicato nel n. L 266 *del 27 settembre* 1978.

(241/C)

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese.

Pubblicato nel n. L 267 *del 27 settembre* 1978.

(242/C)

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania.

Pubblicato nel n. L 268 *del 27 settembre* 1978.

(243/C)

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

Pubblicato nel n. L 269 *del 27 settembre* 1978.

(244/C)

Regolamento (CEE) n. 2217/78 del consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria.

Pubblicato nel n. L 270 *del 27 settembre* 1978.

(245/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione concernente le misure da prendere per impedire l'importazione, l'esportazione ed i trasferimenti illeciti di proprietà di beni culturali adottata a Parigi il 14 novembre 1970.

Il 2 ottobre 1978, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 873 del 30 ottobre 1975, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976, ha avuto luogo a Parigi, presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura (U.N.E.S.C.O.), il deposito dello strumento di ratifica della convenzione concernente le misure da prendere per impedire l'importazione, l'esportazione ed i trasferimenti illeciti di proprietà di beni culturali adottata a Parigi il 14 novembre 1970.

La convenzione, ai sensi dell'art. 21, entrerà in vigore per l'Italia il 2 gennaio 1979.

(9076)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Autotrasportatori irpini associati - A.I.A. », in Avellino.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1978, il dott. Peluso Luciano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Autotrasportatori irpini associati - A.I.A. », in Avellino, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Angelo Giannelli, dimissionario.

(9077)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Cariefit dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 5 agosto 1971 all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Cariefit, già registrato al n. 0327.

(9135)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Miceb blu dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Miceb blu, già registrato al n. 0540.

(9136)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Triacetane 30 dell'impresa Chimiberg S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è stata revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 29 luglio 1974 all'impresa Chimiberg S.p.a. del presidio sanitario denominato Triacetane 30, già registrato al n. 0827.

(9137)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Cariefit N.T. dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 12 marzo 1971 all'impresa Sipcam S.p.a. del presidio sanitario denominato Cariefit N.T., già registrato al n. 0051.

(9138)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Blesan dell'impresa Agronova S.a.s.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Blesan concessa all'impresa Agronova S.a.s., in Bologna, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9139)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Des-24 dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Des-24 concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9140)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lindafos dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindafos concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9141)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Zircam dell'impresa Scam

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Zircam concessa all'impresa Scam, in S. Maria di Mugnano (Modena), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9142)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cryptonol dell'impresa Unione commerciale italiana S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cryptonol concessa all'impresa Unione commerciale italiana S.p.a., in Genova, via Geriato, 40/A, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9143)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Concia Grano 12 dell'impresa Sivam S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Concia Grano 12 concessa all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9144)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 novembre 1978, concernente la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e divieto di disposizione sui beni nei confronti della S.p.a. Lloyd Centauro Italiana di assicurazioni e riassicurazioni, in Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 17 novembre 1978, a pagina 8312, sestultimo comma delle premesse, dopo la parola « *prova* » sono aggiunte le parole « *del versamento* ».

(9206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 20 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,55	853,55	853,60	853,55	853,40	853,55	853,45	853,55	853,55	—
Dollaro canadese	727,35	727,35	728,60	727,35	727,26	727,35	727,50	727,35	727,35	—
Franco svizzero . . .	483,45	483,45	486 —	483,45	486,55	483,45	484 —	483,45	483,45	—
Corona danese	159,37	159,37	158,50	159,37	159,40	159,37	159,49	159,37	159,37	—
Corona norvegese	165,90	165,90	165,40	165,90	165,86	165,90	165,92	165,90	165,90	—
Corona svedese	192,62	192,62	192,50	192,62	192,62	192,62	192,63	192,62	162,62	—
Fiorino olandese . . .	405,97	405,97	406,25	405,97	406,18	405,97	406,24	405,97	405,97	—
Franco belga	27,97	27,97	28,0950	27,97	28 —	27,97	28,021	27,97	27,97	—
Franco francese	191,75	191,75	191,85	191,75	192 —	191,75	191,93	191,75	191,75	—
Lira sterlina	1644,20	1644,20	1645 —	1644,20	1643,22	1644,20	1644,45	1644,20	1644,20	—
Marco germanico	440,55	440,55	441 —	440,55	440,92	440,55	440,57	440,55	440,55	—
Scellino austriaco . . .	60,129	60,129	60,30	60,129	60,20	60,12	60,21	60,129	60,129	—
Escudo portoghese . .	18,15	18,15	18,20	18,15	18,20	18,15	18,15	18,15	18,15	—
Peseta spagnola . . .	11,889	11,889	11,90	11,889	11,89	11,88	11,888	11,889	11,889	—
Yen giapponese . . .	4,341	4,341	4,25	4,341	4,34	4,34	4,345	4,341	4,341	—

Media dei titoli del 20 novembre 1978

Rendita 5 % 1935	73,100
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,525
» 5 % (Ricostruzione)	99,925
» 5 % (Città di Trieste)	100,500
» 5 % (Beni esteri)	100,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	87,475
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	83,375
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,225
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,050
» 6 % » » 1971-86 . . .	78,200
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,300
» 9 % » » 1975-90 . . .	84,325
» 9 % » » 1976-91 . . .	83,475
» 10 % » » 1977-92 . . .	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	83,150

Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 . .	101,225
» » » » 1-10-1979 . .	101,250
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,775
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,225
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . .	98,825
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . .	97,575
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,775
» » » 10 % 1- 1-1981	95,775
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,525
» » » 12 % 1- 4-1982	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1978

Dollaro USA	853,50
Dollaro canadese	727,425
Franco svizzero	483,725
Corona danese	159,43
Corona norvegese	165,91
Corona svedese	192,625
Fiorino olandese	406,105
Franco belga	27,995
Franco francese	191,84
Lira sterlina	1644,325
Marco germanico	440,56
Scellino austriaco	60,169
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,888
Yen giapponese	4,343

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 21 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,05	851,05	851,15	851,05	851 —	851,05	850,95	851,05	851,05	851,05
Dollaro canadese	724,55	724,55	724,20	724,55	724,37	724,75	724,30	724,55	724,55	724,55
Franco svizzero	492,10	492,10	491 —	492,10	492,20	492,10	491,19	492,10	492,10	492,10
Corona danese	159,05	159,05	158,50	159,05	158,96	159,05	159,05	159,05	159,05	159 —
Corona norvegese	165,39	165,39	165,40	165,39	165,35	165,39	165,38	165,39	165,39	165,40
Corona svedese	192,80	192,80	192,25	192,80	192,80	192,80	192,82	192,80	192,80	192,80
Fiorino olandese	406,38	406,38	405 —	406,38	405,80	406,38	405,90	406,38	406,38	406,40
Franco belga	28,022	28,022	28,04	28,022	28 —	28,02	27,986	28,022	28,022	28 —
Franco francese	192,32	192,32	191,85	192,32	191,97	192,32	192,15	192,32	192,32	192,30
Lira sterlina	1655,30	1655,30	1653,50	1655,30	1654 —	1655,30	1653,68	1655,30	1655,30	1655,30
Marco germanico	441,76	441,76	441 —	441,76	441,62	441,76	441,25	441,76	441,76	441,75
Scellino austriaco	60,36	60,36	60,35	60,36	60,40	60,36	60,40	60,36	60,36	60,35
Escudo portoghese	18,18	18,18	18,20	18,18	18,18	18,18	18,15	18,18	18,18	18,18
Peseta spagnola	11,892	11,892	11,92	11,892	11,88	11,89	11,89	11,892	11,892	11,89
Yen giapponese	4,379	4,379	4,38	4,379	4,37	4,37	4,377	4,379	4,379	4,37

Media dei titoli del 21 novembre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,100
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,525
» 5 % (Ricostruzione)	100,250
» 5 % (Città di Trieste)	100,500
» 5 % (Beni esteri)	100,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,475
» 5,50 % » » 1968-83	83,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,200
» » » » 1-10-1979	101,225
» » » » 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,275
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,850
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,575
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,775
» » » 10 % 1- 1-1981	95,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,450
» » » 12 % 1- 4-1982	98,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	850 —
Dollaro canadese	724,425
Franco svizzero	491,645
Corona danese	159,050
Corona norvegese	165,385
Corona svedese	192,81
Fiorino olandese	406,14
Franco belga	28,004
Franco francese	192,235
Lira sterlina	1654,49
Marco germanico	441,505
Scellino austriaco	60,38
Escudo portoghese	18,165
Peseta spagnola	11,891
Yen giapponese	4,378

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BERGAMO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo.

Il 10 % di tali posti, pari a 5, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Bergamo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Bergamo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Bergamo.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Bergamo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bergamo, addì 10 agosto 1978

p. *Il direttore provinciale*: DE FAZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1978
Registro n. 8 Poste, foglio n. 164

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . il . . . residente in . . . via . . . . . n. . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 8 del 10 agosto 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendente del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9056)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro e per il posto sottoindicato:

Centro interfacoltà di microscopia elettronica: posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in ingegneria civile o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria meccanica o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutica o in economia e commercio o in scienze agrarie o in scienze forestali o in matematica o in fisica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(9084)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di antropologia criminale . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(9085)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro e per il posto sottoindicato:

Centro di calcolo . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali integrativi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(9086)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria degli idonei del concorso al posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Mazara del Vallo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8434 in data 9 dicembre 1974, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di medico scolastico generico, presso il comune di Mazara del Vallo;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico precitato relativi all'espletamento dello stesso svoltosi nei giorni 13 ottobre e 22 novembre 1977;

Riconosciuti regolari i verbali della predetta commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1618;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico scolastico generico del comune di Mazara del Vallo, verbali da cui risulta l'idoneità dell'unico concorrente partecipante alle prove di esame dott. Serrentino Andrea, idoneità conseguita con punti 203,60/250 di cui 200/200 per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Mazara del Vallo.

Trapani, addì 3 novembre 1978

Il medico provinciale reggente: LA ROCCA

(9088)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(4185/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA «A. BERETTA» DI BOLOGNA

Concorso a cinque posti di assistente stomatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente stomatologo presso il centro stomatologico «A. Beretta» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(4111/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del centro tumori, aggregato al servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(4116/S)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI » E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a due posti di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4115/S)

OSPEDALE DI MADDALONI

Concorso a tre posti di assistente ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Maddaloni (Caserta).

(4112/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(4117/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di assistente del servizio di trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro.

(4118/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. **19.**

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale trasferito alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, che trovasi indicato nell'elenco allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 459 del 16 febbraio 1976, viene inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza 17 gennaio 1976.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, sulla base della qualifica posseduta nell'ente di provenienza, applicandosi i criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella *B* allegata alla presente legge.

L'inquadramento avviene d'ufficio e secondo le modalità fissate negli articoli 73 e 74 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, per quanto applicabili.

Allo stesso personale viene attribuito lo stipendio iniziale previsto dalla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, per la qualifica in cui viene inquadrato, aumentato di scatti e classi di stipendio, secondo le modalità fissate all'art. 47 della stessa legge fino alla copertura dell'anzianità di servizio pregressa, che viene riconosciuta secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 75 della citata legge regionale n. 9.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi del precedente comma, il dipendente goda di un trattamento economico complessivo superiore, la differenza viene mantenuta come assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti, ferma restando la progressione economica di cui all'art. 47 della legge regionale 28 marzo 1975, numero 9.

Art. 3.

Corrispondentemente all'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1, il numero dei posti del ruolo unico regionale, di cui all'art. 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, è aumentato di 22 unità.

La tabella *A* allegata alla citata legge regionale n. 9 del 1975 e concernente i contingenti numerici provvisori del personale è così modificata:

Livelli	Qualifiche	Contingenti
1° livello	Dirigente di settore	65
2° livello	Funzionario	168
3° livello	Collaboratore	434
4° livello	Assistente	452
5° livello	Agente tecnico	522
6° livello	Commesso	289
7° livello	Operaio	22
	Totale	1.952

Art. 4.

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza si applicano le disposizioni dell'art. 51 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, fatto salvo il diritto di opzione esercitato dal personale interessato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti sul cap. 1003101 del bilancio regionale per l'esercizio 1978.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 settembre 1978

FERRARA

TABELLA *B*

Carriera e qualifiche di provenienza	Equiparazione alle carriere e qualifiche statali ai sensi del regolamento organico	Livello retributivo e funzionale della amministrazione regionale
(*Per memoria*)	(*Per memoria*)	Dirigente di settore
Direttori uffici provinciali	Direttore di sezione	Funzionario
Direttrici di centri di assistenza - Assistenti alle squadre	Qualifiche amministrative e tecniche della carriera di concetto	Collaboratore
Archivista - Economo C. A.	Qualifiche corrispondenti ex carriera esecutiva	Assistente
Guardarobiera - Cuoca personale fiduciario	Agente tecnico	Agente tecnico
Commesso - Usciere - Inserviente	Commesso	Commesso
Operaio	Operaio	Operaio

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. 20.

Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7, modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 1, è autorizzato per l'anno 1978 un impegno integrativo di spesa di lire 2.800 milioni per la erogazione di contributi di esercizio, in relazione al servizio svolto negli anni 1975 e 1976.

Per l'erogazione di contributi di esercizio in relazione al servizio svolto negli anni 1977 e 1978 si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 2.

Entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo precedente, i contributi saranno determinati:

a) nella misura massima di L. 130 autobus-chilometro, per le linee che si svolgono in prevalenza in zone montane, intendendosi tali gli autoservizi che attraversano in numero maggiore comuni classificati montani ai sensi delle vigenti leggi, nonché per autobus-chilometro di corse notturne riservate ai lavoratori turnisti;

b) nella misura massima di L. 90 autobus-chilometro, per le linee che si svolgono prevalentemente in località di pianura;

c) nella misura massima di L. 140 autobus-chilometro, per le linee ordinarie extraurbane gestite da aziende municipalizzate in base a concessione regionale.

I contributi afferenti agli anni 1975 e 1976, saranno determinati nella misura unica di L. 100 autobus-chilometro.

In nessun caso l'ammontare del contributo potrà superare l'accertato disavanzo di esercizio, tenuto conto della percorrenza svolta da ciascuna azienda, sulla base della concessione assentita dalla giunta regionale e delle corse bis preventivamente denunciate al competente ufficio dell'assessorato regionale ai trasporti.

Art. 3.

Qualora all'atto dell'erogazione la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al concessionario a decorrere dalla data del trasferimento.

Il contributo relativo alle autolinee gestite da altre imprese, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, viene ripartito tra le imprese titolari e quelle esercenti in proporzione della durata delle rispettive gestioni, tenuto anche conto, in misura proporzionale, dell'onere sostenuto per la perequazione economica e normativa del personale in servizio su tali linee in applicazione di leggi regionali.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2.800 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.

La spesa di lire 2.800 milioni, è imputata al cap. 2222101, già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, che viene incrementato della medesima somma.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 settembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. **21.**

Modifiche delle leggi regionali 28 marzo 1975, n. 9 e 28 maggio 1975, n. 20.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 52 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, come modificato dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno dieci chilometri, compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nella seguente misura per ogni 24 ore di assenza dalla sede:

a) dirigente di settore . . . . L. 22.700
b) funzionario, collaboratore e assistente . . . » 19.100
c) agente tecnico, commesso e operaio . . . » 14.000

Per ogni altro criterio e modalità non previsti dal presente articolo si applica la normativa relativa al trattamento di missione dei dipendenti dello Stato ».

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1978 la spesa annua, per missioni, non può superare quella prevista negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 settembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. **22.**

Assegnazione spese di funzionamento anni 1974-1976-1977-1978 all'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare i fabbisogni per spese di funzionamento dell'Ente di sviluppo in Calabria per gli esercizi finanziari 1974-76 e 1977-78, l'ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 42,5 miliardi da ammortizzare in un periodo massimo di venti anni.

Art. 2.

Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente art. 1, è disposto, a favore dell'Ente di sviluppo in Calabria, un contributo in annualità costanti di lire 6.686 milioni per gli anni dal 1979 al 1998 compreso.

Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all'istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata.

E' fatto obbligo all'ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.

Art. 3.

Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'ente di sviluppo con il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o con enti o istituti di credito.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con la quota regionale del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 356, con imputazione ai bilanci regionali dal 1979 al 1998 con la istituzione di apposito capitolo denominato: « Contributo annuo all'Ente di sviluppo per il ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1974-76, 1977-78 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 settembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. **23.**

Modifiche alle leggi regionali 15 dicembre 1972, n. 8 e 15 aprile 1975, n. 10, recanti norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1978, i contributi di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, sono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura del 15 per cento dell'indennità mensile lorda prevista all'art. 1, secondo comma, lettera *f*), della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6.

Art. 2.

La tabella contenuta nell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 10, è sostituita dalla seguente:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	35
6	41
7	47
8	53
9	59
10	65
11	67
12	69
13	71
14	73
15 ed oltre	75

Art. 3.

Per i consiglieri regionali che sono stati eletti nella prima legislatura e rieletti nella seconda, l'anzianità, agli effetti della applicazione dell'articolo precedente, decorrerà dal giugno 1970.

La tabella di cui al precedente art. 2 non si applica ai consiglieri cessati dal mandato con la prima legislatura del consiglio regionale, per i quali rimarrà valido il trattamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 10.

Art. 4.

Le somme ricavate mediante le decurtazioni, per assenze, previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno riservate in favore del fondo di previdenza dei consiglieri regionali.

Art. 5.

A parziale modifica dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, il fondo è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

b) dai contributi volontari di consiglieri cessati dal mandato o di loro aventi causa;

c) dalle rendite di origine patrimoniale e dagli interessi maturati sui fondi accantonati;

d) dalle somme di cui al precedente art. 4;

e) da eventuali donazioni, elargizioni e contributi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 settembre 1978

FERRARA

(8232)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1978, n. 52.

Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 14 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Art. 1.

Il trattamento economico di missione del personale della regione Toscana è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Le missioni vengono ordinate dal presidente della giunta regionale o suo delegato e, per il personale degli uffici del consiglio, dal presidente del consiglio regionale o suo delegato.

Per il personale comandato ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, le missioni vengono ordinate dall'organo competente secondo l'ordinamento dell'ente presso cui detto personale presta servizio.

Art. 3.

Al personale della Regione comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno dieci chilometri, spettano, per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, le indennità di trasferta sotto indicate:

Fasce funzionali di inquadramento	Importo indennità
—	—
VII, VI e V	19.000
IV, III, II e I	14.000

Per le ore residuali e per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a trenta minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

Per le missioni effettuate all'estero spettano al personale le diarie nella misura netta, espressa nella valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 2 marzo 1976.

Art. 4.

Al dipendente inviato in missione è data facolta di chiedere, dietro presentazione di regolari fatture, il rimborso delle spese di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute. Il rimborso, qualunque sia l'importo risultante dalla documentazione presentata, non può eccedere il limite di L. 6.000 per ciascuno dei due pasti e l'ammontare della spesa per il pernottamento in un albergo di seconda categoria della sede di missione.

In tali casi le misure delle indennità di trasferta di cui all'art. 3 della presente legge sono ridotte di un quarto per ciascuno dei due pasti rimborsati, di un terzo se vengono rimborsate le spese di pernottamento e di due terzi se vengono rimborsate le spese di pernottamento e dei due pasti.

Le suddette riduzioni devono essere operate anche nei casi in cui il dipendente fruisca di pasti o pernottamenti gratuiti forniti dall'amministrazione regionale o da qualsiasi altro pubblico ente.

Art. 5.

Il dipendente inviato in missione in località distanti sino ad ottanta chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea.

Art. 6.

L'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di vitto e pernottamento non sono dovuti per le missioni compiute:

a) quando la durata sia inferiore alle quattro ore;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di dieci chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia.

Art. 7.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati con servizi di linea. Il rimborso è limitato al costo dei biglietti di viaggio.

Spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali e speciali, anche a prenotazione obbligatoria.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere espressamente autorizzati da chi ordina la missione.

Per l'uso dei mezzi aerei, sia all'interno che all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10, per i casi di morte e di invalidità permanente.

Per i viaggi sui mezzi aerei non è ammesso l'uso della prima classe.

I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

Art. 8.

Quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, può essere consentito:

a) l'uso dei mezzi di trasporto noleggiati, con il rimborso delle relative spese;

b) l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione, quale rimborso spese di viaggio, di un'indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Il consenso all'uso di un proprio mezzo viene rilasciato previa dichiarazione scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Al personale munito di patente di guida può essere altresì consentito l'uso di un automezzo di proprietà della Regione, con il rimborso, dietro presentazione di regolari fatture, delle spese eventualmente sostenute per l'uso di detto automezzo.

Nei casi previsti dai precedenti commi è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Art. 9.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori dal centro abitato o dalla località isolata da raggiungere, la distanza tra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra le località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

Art. 10.

Al personale di missione, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli precedenti della presente legge, è dovuto anche il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e corrispondenti alla fascia funzionale di appartenenza.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzati ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Il dipendente previa sua richiesta, può essere autorizzato a compensare le ore di lavoro straordinario compiute in missione, fino a dodici ore mensili anche in eccedenza al limite autorizzato ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, con altrettante ore di lavoro ordinario.

In ogni caso la compensazione deve avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione della missione.

Art. 11.

La decorrenza retroattiva delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondere per le missioni già compiute e per i periodi di missione già decorsi alla data della deliberazione di sistemazione in ruolo.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennità di trasferta ed i limiti previsti per i rimborsi delle spese di vitto e pernottamento, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, vengono determinati annualmente, entro il limite del 10 % con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro il mese di gennaio di ogni anno. La determinazione è effettuata sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica per il mese di novembre dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del novembre 1977, che si considera uguale a cento.

Titolo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

Art. 13.

Al dipendente che a seguito di trasferimento ai sensi dello art. 29 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, trasferisca la propria residenza nel comune in cui è situata la nuova sede di servizio o in un comune a questo viciniore, sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi, purchè l'effettivo trasferimento della residenza sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

Art. 14.

Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove.

Art. 15.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio, secondo quanto previsto dall'art. 7 della presente legge. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio una indennità chilometrica di L. 100 per ciascuna persona.

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 100 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione di chi ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diverso dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Il dipendente trasferito d'autorità può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

Nei casi ammessi di trasporto per ordinaria il dipendente deve fare accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.

Art. 16.

Le spese per l'imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di L. 6.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e semprechè questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 15, una indennità chilometrica pari a quella prevista dal secondo comma dell'art. 8 della presente legge per il dipendente trasferito.

Art. 17.

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000 più tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del trasferimento della residenza.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Art. 18.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio se avvenuto entro il termine di cui all'art. 13, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti regionali non separati legalmente è attribuita una sola indennità di prima sistemazione.

Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 19.

Le norme della presente legge hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Art. 20.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 1978 è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 04300 «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni e trasferimenti del personale» che presenta la necessaria disponibilità, dopo la variazione di cui al successivo articolo.

Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati dalle singole leggi di bilancio.

Art. 21.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 20 000.000

In aumento:

Cap. 04300. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni e trasferimenti del personale . . . . L. 20 000 000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 agosto 1978

p. *Il presidente*: BARTOLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1975, n. 806)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 luglio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 5 agosto 1978.

(8186)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1978, n. **42.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con il primo provvedimento di variazione al bilancio annuale 1978 ed al bilancio pluriennale 1978-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *del* 6 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

(7695)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1978, n. **43.**

Variazione al bilancio di previsione annuale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1978 ed al bilancio pluriennale 1978-81 - Primo provvedimento - Assestamento di bilancio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 6 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

(7696)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **51.**

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978

(*Omissis*).

(8843)

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 24 agosto 1978, n. 44, concernente norme transitorie per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel settore dell'assistenza scolastica, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 30 agosto 1978 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 ottobre 1978, all'art. 1, secondo comma, in luogo di: «... 14 novembre *1977*, n. 57, e successive modifiche e ...», leggasi: «... 14 novembre *1974*, n. 57, e successive modifiche e ...».

(8844)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783290)